



Cinque e Soci s.r.l. - Società tra avvocati

CIRCOLARE

A TUTTO IL PERSONALE E AI COLLABORATORI

Il 21 settembre u.s. è entrato in vigore il decreto legge n. 137, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

In adempimento degli obblighi che il cennato provvedimento di legge pone a carico dell'azienda, si comunica quanto segue:

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato nazionale di emergenza epidemiologica, al fine di contribuire alla prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga attività lavorativa alle dipendenze della nostra Società è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19;

2. Per certificazione verde COVID-19, ai sensi della vigente normativa, s'intendono:

a) le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARSCoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARSCoV-2;

a.a) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 e le vaccinazioni somministrate dalle autorità sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

a.b) Test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi, quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARSCoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute;

a.c) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute.

3. La disposizione di cui al punto 1, si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al punto 1, anche sulla base di contratti esterni.

4. Le disposizioni che precedono non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

5. La Società è obbligata, ai sensi della suddetta decretazione d'urgenza, a verificare il rispetto delle presenti prescrizioni, come anche i committenti presso i quali il personale della Società stessa si trova ad operare.

6. Le verifiche di cui al punto 5, saranno svolte anche a campione,

prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni.

7. Tutto il personale dipendente deve comunicare entro e non oltre ... giorni prima di ogni singolo turno di lavoro, se è in possesso della certificazione verde COVID-19.

8. Il personale che risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, è considerato **assente ingiustificato** fino alla presentazione della menzionata certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. **Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

9. L'accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi che precedono, è punito con la **sanzione** di cui all'art. 4, commi 1, 3, 4 e 9, del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una **somma da euro 600 a 1.500**) e **restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.**